

# **Legge federale sull'imposizione internazionale alla fonte (LIIF)**

del xx

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del [...]<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1**            Oggetto

<sup>1</sup> La presente legge disciplina l'attuazione delle convenzioni di collaborazione in ambito fiscale, in particolare:

- a.     la regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali presso agenti pagatori svizzeri;
- b.     il prelievo dell'imposta liberatoria sui redditi da capitale e la comunicazione di tali redditi;
- c.     la garanzia del rispetto delle convenzioni;
- d.     le pene previste per violazioni della convenzione applicabile e della presente legge;
- e.     le procedure.

<sup>2</sup> La presente legge si applica alle convenzioni menzionate nell'allegato.

<sup>3</sup> Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.

### **Art. 2**            Definizioni

<sup>1</sup> Nella presente legge si intende per:

- a.     *redditi da capitale*: redditi e utili di capitale derivanti dalla sostanza mobiliare che conformemente alla convenzione applicabile sottostanno all'imposta;
- b.     *detentore di informazioni*: banca ai sensi dell'articolo 1 della legge dell'8 novembre 1934<sup>3</sup> sulle banche (LBCR) nei confronti della quale la persona

<sup>1</sup>    RS **101**

<sup>2</sup>    FF [...]

<sup>3</sup>    RS **952.0**

menzionata nella domanda è il beneficiario effettivo di un conto o di un deposito;

- c. *Stato partner*: Stato contraente con cui la Svizzera ha concluso una convenzione;
- d. *pagamento unico*: una delle opzioni per la regolarizzazione fiscale di una relazione bancaria esistente, consistente nel pagamento di un unico ammontare d'imposta forfettario.

<sup>2</sup> Le espressioni utilizzate nella presente legge sono da intendere ai sensi della pertinente convenzione applicabile. Trattasi segnatamente delle seguenti espressioni:

- a. agente pagatore svizzero;
- b. persona interessata;
- c. giorno di riferimento;
- d. autorità competente.

### **Art. 3** Iscrizione quale agente pagatore svizzero e radiazione; registro degli agenti pagatori

<sup>1</sup> Chi diventa agente pagatore svizzero ai sensi di una convenzione e detiene valori patrimoniali, di cui una persona interessata è beneficiaria effettiva, è tenuto a iscriversi spontaneamente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

<sup>2</sup> Nell'iscrizione l'agente pagatore svizzero deve indicare:

- a. il suo nome (la sua ditta) e la sua sede o il suo domicilio; se si tratta di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica con sede statutaria all'estero o di una ditta individuale con domicilio all'estero: il nome (la ditta) e il luogo della sede centrale e l'indirizzo della direzione nazionale;
- b. il genere di attività;
- c. la data di inizio dell'attività.

<sup>3</sup> Allorché la sua qualità di agente pagatore cessa, l'agente pagatore svizzero è tenuto a comunicarlo all'AFC.

<sup>4</sup> L'AFC tiene un registro degli agenti pagatori.

## **Sezione 2: Regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali**

### **Art. 4** Pagamenti unici

<sup>1</sup> Gli agenti pagatori svizzeri prelevano i pagamenti unici il giorno di riferimento 3 conformemente alla convenzione applicabile.

<sup>2</sup> Per una persona interessata che ha avviato una relazione d'affari con un agente pagatore svizzero tra il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3 scegliendo l'opzione «pagamento unico» presso il nuovo agente pagatore, quest'ultimo preleva

il pagamento unico conformemente alla convenzione applicabile al più presto il giorno di riferimento 4 ma al più tardi 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3. Qualora 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3 le informazioni necessarie non dovessero essere disponibili e la persona interessata non avesse avviato alcuna procedura giuridica nei confronti degli agenti pagatori precedenti, il nuovo agente pagatore svizzero considera la persona interessata alla stregua di una persona che non ha soddisfatto i propri obblighi.

<sup>3</sup> La persona interessata può dichiarare per scritto all'agente pagatore svizzero entro 30 giorni dalla notifica che non è d'accordo con il suo certificato di pagamento unico. L'agente pagatore svizzero e la persona interessata si adoperano al fine di trovare una soluzione consensuale in conformità alle disposizioni della convenzione applicabile. Entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo l'agente pagatore svizzero emette un nuovo certificato oppure conferma la validità del primo certificato.

<sup>4</sup> Il certificato si considera approvato se entro 30 giorni dalla notifica del nuovo certificato o della conferma del primo certificato la persona interessata non richiede per scritto all'AFC l'emanazione di una decisione. Tale decisione può essere impugnata conformemente alle disposizioni generali della procedura federale.

#### **Art. 5**           Versamento all'AFC

<sup>1</sup> Gli agenti pagatori svizzeri trasferiscono all'AFC entro i termini stabiliti nella convenzione applicabile i pagamenti unici prelevati.

<sup>2</sup> Consegnano il conteggio finale all'AFC al più tardi 14 mesi dopo il giorno di riferimento 3.

#### **Art. 6**           Comunicazione

<sup>1</sup> In presenza di un'esplicita autorizzazione della persona interessata, l'agente pagatore svizzero comunica all'AFC le informazioni definite nella convenzione applicabile entro i termini stabiliti nella convenzione.

<sup>2</sup> Se previsto dalla convenzione applicabile, la comunicazione avviene senza autorizzazione.

<sup>3</sup> Per una persona interessata che ha avviato una relazione d'affari con un agente pagatore svizzero tra il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3 scegliendo l'opzione «comunicazione» presso il nuovo agente pagatore svizzero, quest'ultimo trasmette le informazioni conformemente alla convenzione applicabile al più presto il giorno di riferimento 4 ma al più tardi 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3. Qualora 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3 le informazioni necessarie non dovessero essere disponibili e la persona interessata non avesse avviato alcuna procedura giuridica nei confronti degli agenti pagatori precedenti, il nuovo agente pagatore svizzero considera la persona interessata alla stregua di una persona che non ha soddisfatto i propri obblighi.

**Art. 7** Trasferimento e trasmissione agli Stati partner

L'AFC trasferisce i pagamenti unici ricevuti e trasmette le comunicazioni alle autorità competenti degli Stati partner entro i termini stabiliti nella convenzione applicabile.

**Art. 8** Prescrizione

<sup>1</sup> Il diritto nei confronti dell'agente pagatore al trasferimento del pagamento unico o alla trasmissione della comunicazione si prescrive in cinque anni a contare dal giorno di riferimento 3.

<sup>2</sup> La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale inteso a far valere il credito del pagamento unico o la comunicazione, che viene portato a conoscenza di un agente pagatore svizzero. L'interruzione fa decorrere un nuovo termine di prescrizione.

<sup>3</sup> Il termine di prescrizione subentra al più tardi dopo 15 anni a contare dal giorno di riferimento 3.

**Art. 9** Identificazione a posteriori di una persona interessata

<sup>1</sup> Se viene identificata a posteriori dall'agente pagatore svizzero, una persona interessata può presentare per scritto una domanda di regolarizzazione fiscale dei suoi valori patrimoniali conformemente alla convenzione applicabile.

<sup>2</sup> La domanda va presentata all'AFC entro tre mesi dall'identificazione e contiene:

- a. l'indicazione dell'opzione scelta per la regolarizzazione fiscale conformemente alla convenzione;
- b. indicazioni sulla disponibilità delle informazioni necessarie per la regolarizzazione fiscale.

**Art. 10** Obbligo di cooperazione degli agenti pagatori svizzeri

Se l'autorità competente dello Stato partner ha presentato all'AFC una richiesta corrispondente, l'agente pagatore svizzero è tenuto a:

- a. cooperare alla verifica dell'autenticità di un certificato;
- b. fornire all'AFC ulteriori dati ai fini dell'identificazione di una persona interessata che è stata annunciata all'autorità competente dello Stato partner.

**Art. 11** Restituzione della provvigione di riscossione

<sup>1</sup> Se dall'autorità competente dello Stato partner ottiene la restituzione di un pagamento unico riscosso indebitamente, la persona interessata ha diritto alla restituzione della provvigione di riscossione trattenuta dall'AFC, qualora una siffatta provvigione sia stata convenuta con lo Stato partner e l'autorità competente di quest'ultimo non l'abbia già restituita alla persona interessata.

<sup>2</sup> La domanda di restituzione della provvigione di riscossione dev'essere presentata per scritto all'AFC entro sei mesi dalla decisione di restituzione dello Stato partner.

### Sezione 3: Prelievo dell'imposta liberatoria

#### Art. 12 Imposta

<sup>1</sup> Gli agenti pagatori svizzeri prelevano l'imposta liberatoria sui redditi da capitale conformemente alla convenzione applicabile.

<sup>2</sup> L'agente pagatore svizzero può rettificare entro cinque anni un'imposta prelevata indebitamente purché sia certo che per i corrispondenti redditi da capitale non sia stato né sarà chiesto alcun computo né alcun rimborso nello Stato partner.

#### Art. 13 Trasferimento all'AFC

<sup>1</sup> Gli agenti pagatori svizzeri trasferiscono all'AFC l'imposta prelevata entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre.

<sup>2</sup> Con il trasferimento indicano, secondo la convenzione applicabile, a quali categorie di redditi da capitale corrispondono gli importi.

#### Art. 14 Comunicazione

<sup>1</sup> In presenza di un'esplicita autorizzazione della persona interessata, l'agente pagatore svizzero comunica all'AFC le informazioni definite nella convenzione applicabile entro i termini stabiliti nella convenzione.

<sup>2</sup> Se previsto dalla convenzione applicabile, la comunicazione avviene senza autorizzazione.

<sup>3</sup> Una volta rilasciata, l'autorizzazione è valida finché l'agente pagatore svizzero riceve una revoca espressa da parte della persona interessata o dei suoi successori legali. La revoca è valida soltanto se il revocante garantisce nei confronti dell'agente pagatore svizzero l'ammontare dell'imposta dovuto in luogo della comunicazione.

<sup>4</sup> L'agente pagatore svizzero può revocare una comunicazione entro la scadenza del termine di trasmissione delle comunicazioni all'AFC stabilito nella convenzione applicabile. Qualora si debba procedere alla riscossione di un'imposta, l'agente pagatore svizzero deve trasferirla immediatamente all'AFC.

#### Art. 15 Trasferimento e trasmissione agli Stati partner

<sup>1</sup> L'AFC trasferisce l'imposta ricevuta e trasmette le comunicazioni alle autorità competenti degli Stati partner entro i termini stabiliti nella convenzione applicabile.

<sup>2</sup> Trasferisce all'autorità competente dello Stato partner l'importo ricevuto dagli agenti pagatori svizzeri conformemente all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio<sup>4</sup> (Accordo sulla fiscalità del risparmio) e alla convenzione applicabile, senza trattenere la quota che spetterebbe alla Svizzera ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio. Questa

<sup>4</sup> Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, RS 0641.926.81

disposizione prevale sull'articolo 11 della legge del 17 dicembre 2004<sup>5</sup> sulla fiscalità del risparmio.

#### **Art. 16** Prescrizione

<sup>1</sup> Il diritto nei confronti dell'agente pagatore al trasferimento dell'imposta o alla trasmissione della comunicazione si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile nel corso del quale doveva essere trasferita l'imposta o trasmessa la comunicazione.

<sup>2</sup> La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale, inteso a far valere il credito d'imposta o la comunicazione, che viene portato a conoscenza di un agente pagatore svizzero. L'interruzione fa decorrere un nuovo termine di prescrizione.

<sup>3</sup> Il termine di prescrizione subentra al più tardi 15 anni dopo la fine dell'anno civile in cui l'imposta è stata trasferita o la comunicazione trasmessa.

#### **Art. 17** Modifiche delle aliquote d'imposta

<sup>1</sup> I compiti in relazione alle modifiche delle aliquote d'imposta sono svolti dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale approva la modifica delle aliquote d'imposta stabilite nella convenzione.

<sup>3</sup> L'AFC, in collaborazione con la SFI, pubblica senza indugio ogni modifica dell'aliquota d'imposta e provvede affinché tutti gli agenti pagatori svizzeri iscritti nel registro degli agenti pagatori ne vengano a conoscenza.

### **Sezione 4: Disposizioni comuni riguardanti la regolarizzazione fiscale e il prelievo dell'imposta liberatoria**

#### **Art. 18** Organizzazione e procedura

<sup>1</sup> Salvo disposizioni contrarie della presente legge, l'AFC provvede alla corretta applicazione delle disposizioni della convenzione e della presente legge.

<sup>2</sup> Essa emana tutte le decisioni necessarie all'applicazione delle presenti disposizioni.

<sup>3</sup> Può prescrivere l'utilizzazione di determinati moduli cartacei o in forma elettronica ed emanare istruzioni.

#### **Art. 19** Statistica

<sup>1</sup> L'AFC allestisce e tiene statistiche nella misura in cui siano necessarie per l'adempimento dei suoi compiti legali.

<sup>2</sup> Può pubblicare un compendio delle statistiche.

<sup>5</sup> RS 641.91

**Art. 20** Obbligo d'informare

Gli agenti pagatori svizzeri sono tenuti a informare l'AFC in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell'attuazione della convenzione e della presente legge.

**Art. 21** Interesse di mora

<sup>1</sup> Sui pagamenti unici e sulle imposte che vengono trasferiti all'AFC in ritardo è dovuto senza diffida un interesse di mora a contare dai termini stabiliti nella convenzione applicabile fino alla data di incasso.

<sup>2</sup> Il DFF stabilisce il tasso d'interesse.

**Sezione 5: Rapporto con altre imposte****Art. 22** Rimborso dell'imposta preventiva

<sup>1</sup> L'agente pagatore svizzero ha diritto al rimborso dell'imposta preventiva relativa ai redditi da capitale sui quali è stata prelevata un'imposta liberatoria conformemente alla convenzione applicabile. Rimane salva l'imposta preventiva non recuperabile (imposta residua) secondo la convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e lo Stato di residenza della persona interessata. Se, a nome del cliente, l'agente pagatore svizzero esige dall'AFC il rimborso dell'imposta preventiva, l'agente pagatore non può consegnare alla persona interessata alcun attestato d'imposta preventiva.

<sup>2</sup> L'istanza può essere presentata volta per volta dagli agenti pagatori svizzeri, non appena l'imposta sia stata riscossa.

**Sezione 6: Pagamento anticipato da parte degli agenti pagatori svizzeri****Art. 23** Società veicolo

<sup>1</sup> Qualora la convenzione applicabile preveda il pagamento anticipato, gli agenti pagatori svizzeri si incaricano di fondare una società veicolo che assume i diritti e gli obblighi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. La società veicolo deve essere fondata al più tardi all'entrata in vigore della convenzione applicabile.

<sup>2</sup> Gli agenti pagatori svizzeri effettuano il pagamento anticipato alla società veicolo sotto forma di prestito. La società veicolo impiega i fondi raccolti per effettuare il pagamento anticipato all'AFC. Le singole quote del prestito si determinano conformemente ai valori patrimoniali di persone interessate detenuti dagli agenti pagatori svizzeri il giorno di riferimento 2 secondo la convenzione applicabile. Il Consiglio federale disciplina i dettagli del computo della singola quota. Al riguardo può escludere determinati elementi patrimoniali e statuire regole minime.

<sup>3</sup> Gli agenti pagatori che effettuano il pagamento anticipato hanno diritto a interessi conformi al mercato da parte della società veicolo. Questi interessi sono sopportati da tutti gli agenti pagatori svizzeri secondo la chiave di ripartizione di cui al capoverso 2. La società veicolo li addebita provvisoriamente a tutti gli agenti pagatori svizzeri. Il Consiglio federale disciplina il tasso di interesse.

<sup>4</sup> Gli agenti pagatori svizzeri rispondono nei confronti della società veicolo proporzionalmente alle loro quote per eventuali perdite per quanto il pagamento anticipato non possa essere completamente compensato. La singola quota si determina conformemente ai valori patrimoniali di persone interessate detenuti dagli agenti pagatori svizzeri il giorno di riferimento 2 secondo la convenzione applicabile. Il Consiglio federale disciplina i dettagli del computo della singola quota. Al riguardo può eccettuare determinati elementi patrimoniali.

<sup>5</sup> La società veicolo non è né debitrice solidale né garante per la perdita.

#### **Art. 24** Esecuzione da parte dell'AFC

<sup>1</sup> Qualora la società veicolo non venisse fondata tempestivamente o il pagamento anticipato non fosse effettuato entro i termini stabiliti, l'AFC emana tutte le decisioni necessarie ai fini della prestazione tempestiva del pagamento anticipato.

<sup>2</sup> L'AFC emana decisioni di pagamento all'indirizzo dei 50 maggiori agenti pagatori svizzeri.

<sup>3</sup> La dimensione degli agenti pagatori svizzeri, in relazione allo Stato partner, è determinata secondo la loro quota di pagamenti di interessi ai sensi dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio<sup>6</sup> sui quali è stata riscossa la ritenuta d'imposta o per i quali sono state effettuate comunicazioni. Determinante è la quota nell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici.

<sup>4</sup> L'importo del pagamento anticipato è suddiviso in modo corrispondente alla loro quota calcolata secondo il capoverso 3.

<sup>5</sup> L'AFC trasferisce i pagamenti computati di questi agenti pagatori conformemente alla loro quota al pagamento anticipato.

### **Sezione 6: Valori patrimoniali prelevati in Svizzera**

#### **Art. 25** Autorità svizzera competente

I compiti derivanti dalla convenzione in relazione ai valori patrimoniali prelevati in Svizzera sono svolti dalla SFI.

#### **Art. 26** Rilevazioni statistiche riguardanti gli Stati di destinazione

<sup>1</sup> Qualora la convenzione applicabile preveda che allo Stato partner siano notificati gli Stati o i territori di destinazione dei valori patrimoniali prelevati, gli agenti paga-

<sup>6</sup> RS 0.641.926.81

tori svizzeri comunicano alla SFI al più tardi nove mesi dopo il giorno di riferimento 3 i seguenti dati statistici:

- a. il numero delle persone interessate che hanno chiuso il loro conto o deposito nel periodo compreso tra la firma della convenzione applicabile e il giorno di riferimento 3, suddiviso secondo lo Stato o il territorio di destinazione nel quale sono stati trasferiti i valori patrimoniali;
- b. il volume dei patrimoni trasferiti dalle persone interessate che hanno chiuso il loro conto o deposito nel periodo compreso tra la firma della convenzione applicabile e il giorno di riferimento 3, suddiviso secondo lo Stato o il territorio di destinazione nel quale sono stati trasferiti i valori patrimoniali.

<sup>2</sup> Se una persona interessata trasferisce verso più Stati o territori i suoi valori patrimoniali contabilizzati su un conto o deposito al momento della firma:

- a. ai fini del conteggio delle persone interessate, essa è assegnata allo Stato o al territorio verso il quale ha trasferito l'importo maggiore;
- b. ai fini del conteggio del volume dei valori patrimoniali trasferiti è effettuata una ripartizione tra i diversi Stati e territori verso i quali sono stati trasferiti i valori patrimoniali.

<sup>3</sup> Gli agenti pagatori svizzeri elaborano i dati statistici sulla base della stima dei valori patrimoniali riferita al giorno di riferimento 2.

## Sezione 8: Garanzia del rispetto della convenzione

### Art. 27 Domande d'informazione

<sup>1</sup> La domanda di uno Stato partner fondata sulla convenzione deve essere presentata per scritto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contenere le indicazioni previste nella convenzione applicabile.

<sup>2</sup> Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'AFC lo comunica per scritto alla competente autorità dello Stato partner, accordandole la possibilità di completare per scritto la domanda.

### Art. 28 Ottenimento di informazioni

<sup>1</sup> L'AFC esige dalle banche la consegna delle informazioni previste nella convenzione applicabile. L'AFC stabilisce il termine per la consegna delle informazioni.

<sup>2</sup> Le banche devono consegnare tutte le informazioni rilevanti in loro possesso o sotto il loro controllo.

<sup>3</sup> L'autorità competente dello Stato partner non ha il diritto di consultare gli atti o di presenziare agli atti procedurali eseguiti in Svizzera.

<sup>4</sup> Le spese di ottenimento delle informazioni non sono restituite.

<sup>5</sup> Misure coercitive possono essere ordinate conformemente alla legislazione sull'assistenza amministrativa fiscale.

**Art. 29** Informazione delle persone legittimate a ricorrere

<sup>1</sup> L'AFC informa la persona oggetto della domanda in merito a quest'ultima qualora, conformemente alla convenzione applicabile, l'esistenza di un conto o di un deposito debba essere comunicata.

<sup>2</sup> Informa in merito alla domanda, alle stesse condizioni, le altre persone di cui deve presumere, in base agli atti, il diritto a ricorrere secondo l'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968<sup>7</sup> sulla procedura amministrativa (PA).

<sup>3</sup> Se una persona secondo il capoverso 1 o 2 (persona legittimata a ricorrere) è residente all'estero, l'AFC chiede al detentore delle informazioni di invitare tale persona a designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera. A tale scopo stabilisce un termine.

<sup>4</sup> L'AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all'estero, sempre che l'autorità competente dello Stato partner acconsenta esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso.

<sup>5</sup> Se una persona legittimata a ricorrere non può essere raggiunta, l'AFC la informa conformemente all'articolo 36 PA<sup>8</sup>. L'AFC invita la persona oggetto della domanda a designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni e stabilisce il termine per la sua designazione.

<sup>6</sup> I diritti di partecipazione e la consultazione degli atti delle persone legittimate a ricorrere sono disciplinati nella legislazione sull'assistenza amministrativa fiscale.

**Art. 30** Trasmissione delle informazioni

<sup>1</sup> Se acconsentono a trasmettere le informazioni all'autorità richiedente, le persone legittimate a ricorrere ne informano per scritto l'AFC. Il consenso è irrevocabile. L'AFC conclude la procedura trasmettendo le informazioni all'autorità competente dello Stato partner con l'indicazione del consenso delle persone legittimate a ricorrere.

<sup>2</sup> Se le persone legittimate a ricorrere non acconsentono alla trasmissione delle informazioni, l'AFC notifica a ogni persona legittimata a ricorrere la decisione finale in cui motiva la trasmissione delle informazioni e stabilisce le informazioni da trasmettere.

<sup>3</sup> L'AFC notifica la decisione finale alla persona legittimata a ricorrere residente all'estero per il tramite del suo mandatario autorizzato. Se non è stato designato un mandatario autorizzato, essa notifica la decisione mediante pubblicazione nel Foglio federale.

<sup>4</sup> La legislazione sull'assistenza amministrativa fiscale riguardante costi, procedura di ricorso, conclusione della procedura e impiego delle informazioni per fare osservare il diritto fiscale svizzero è applicabile.

<sup>7</sup> RS 172.021

<sup>8</sup> RS 172.021

**Art. 31**            Dati per determinare il numero di domande autorizzate

<sup>1</sup> L'AFC tiene statistiche per quanto siano necessarie per adempiere i compiti legali volti a garantire il rispetto delle convenzioni.

<sup>2</sup> Non sussiste alcun diritto di accesso a tali informazioni.

**Art. 32**            Sospensione dei termini

L'articolo 22a capoverso 1 PA<sup>9</sup> concernente la sospensione dei termini non è applicabile.

**Sezione 9: Controllo e disposizioni procedurali****Art. 33**            Controllo

<sup>1</sup> L'AFC controlla se vengono soddisfatti gli obblighi dell'agente pagatore svizzero in relazione all'esecuzione della convenzione.

<sup>2</sup> Per chiarire la fattispecie essa può:

- a. verificare o richiedere la consegna in loco di libri di commercio, giustificativi e altri documenti dell'agente pagatore svizzero;
- b. raccogliere informazioni scritte e orali;
- c. convocare a interrogatori rappresentanti dell'agente pagatore svizzero.

<sup>3</sup> Se constata che gli agenti pagatori svizzeri non hanno adempiuto i loro obblighi o li hanno adempiuti in modo lacunoso, essa offre loro la possibilità di esprimersi sulle lacune accertate.

<sup>4</sup> Se l'agente pagatore svizzero e l'AFC non possono accordarsi, l'AFC emana una decisione.

<sup>5</sup> Su richiesta, l'AFC emana a titolo cautelare una decisione di accertamento:

- a. della qualità di agente pagatore;
- b. delle basi della riscossione dei pagamenti unici o dell'imposta;
- c. del contenuto delle comunicazioni;
- d. del contenuto dei certificati.

<sup>6</sup> L'AFC elabora annualmente un rapporto riassuntivo sui risultati più importanti riguardo ai controlli operati durante l'anno precedente. Il rapporto va redatto in modo che non sia possibile risalire a singoli agenti pagatori svizzeri. La SFI lo trasmette all'autorità competente dello Stato partner.

**Art. 34**            Diritto procedurale applicabile

Ove la presente legge non disponga altrimenti si applica la PA<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> RS 172.021

<sup>10</sup> RS 172.021

**Art. 35** Rimedi giuridici

<sup>1</sup> Contro le decisioni dell'AFC secondo la presente sezione può essere presentato reclamo scritto entro 30 giorni dalla loro notificazione.

<sup>2</sup> Il reclamo deve indicare le conclusioni e i fatti che lo motivano.

<sup>3</sup> Se il reclamo è valido, l'AFC verifica la decisione senza essere vincolata dalle conclusioni ed emana una decisione su reclamo motivata.

<sup>4</sup> La decisione su reclamo dell'AFC può essere impugnata con ricorso conformemente alle disposizioni generali della procedura federale.

**Art. 36** Obbligo del segreto

<sup>1</sup> Chiunque è incaricato dell'esecuzione delle disposizioni previste dalla convenzione e dalla presente legge o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto sulle constatazioni fatte nell'esercizio di questa attività e negare la consultazione degli atti ufficiali.

<sup>2</sup> Non è dato obbligo del segreto:

- a. per l'AFC nel caso di comunicazioni agli Stati partner;
- b. per l'AFC nel caso di notifica di informazioni nel quadro della garanzia del rispetto delle convenzioni;
- c. nei confronti degli organi giudiziari o amministrativi autorizzati dal Consiglio federale, in genere, o dal DFF, in casi particolari, a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate di applicare la presente legge.
- d. in caso di constatazioni concernenti infrazioni alle leggi amministrative federali o cantonali oppure al Codice penale (CP)<sup>11</sup> qualora il DFF autorizzi a sporgere denuncia.

<sup>3</sup> Le constatazioni concernenti terzi, effettuate nel corso di un controllo di un agente pagatore svizzero conformemente all'articolo 33 capoverso 2, possono unicamente essere utilizzate per l'esecuzione della convenzione applicabile.

<sup>4</sup> Sono da preservare il segreto bancario e gli altri segreti professionali tutelati per legge.

**Sezione 10: Disposizioni penali****Art. 37** Sottrazione, violazione dell'obbligo di comunicazione

<sup>1</sup> È punito con la multa sino a 250 000 franchi, sempre che non si applichino le disposizioni penali degli articoli 14–16 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>12</sup> sul diritto penale amministrativo (DPA), chiunque, intenzionalmente e per procurare un profitto a sé stesso o a terzi:

<sup>11</sup> RS 311.0

<sup>12</sup> RS 313.0

- a. commette una sottrazione:
  - 1. contravvenendo all'obbligo di riscossione del pagamento unico o dell'imposta; oppure
  - 2. non trasferendo il pagamento unico o l'imposta all'AFC;

- b. viola l'obbligo di comunicazione.

<sup>2</sup> Se ha agito per negligenza, il colpevole è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

**Art. 38**           Messa in pericolo del pagamento unico o dell'imposta e della comunicazione

È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, mette in pericolo l'esecuzione della convenzione applicabile e della presente legge:

- a. contravvenendo all'obbligo di presentare distinte e conteggi, di trasmettere informazioni e di esibire giustificativi nella procedura di riscossione del pagamento unico o dell'imposta o di rilascio di comunicazioni;
- b. allestendo un conteggio inesatto o trasmettendo informazioni errate in quanto persona tenuta al pagamento unico o al versamento dell'imposta o a rilasciare comunicazioni;
- c. contravvenendo all'obbligo di corretta gestione e conservazione dei libri di commercio e dei giustificativi; è fatto salvo il perseguimento penale in virtù dell'articolo 166 CP<sup>13</sup>;
- d. complicando, ostacolando o impossibilitando l'esecuzione conforme di una verifica contabile o di un altro controllo ufficiale; è fatto salvo il perseguimento penale in virtù degli articoli 285 e 286 CP;
- e. contravvenendo alle esigenze in materia di trasferimento del pagamento unico o dell'imposta o di rilascio di comunicazioni.

**Art. 39**           Inosservanza di prescrizioni d'ordine

È punito con la multa sino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. viola la convenzione applicabile, la presente legge, un'ordinanza di esecuzione o le istruzioni generali;
- b. contravviene a una decisione notificatagli sotto la comminatoria del presente articolo.

<sup>13</sup> RS 311.0

**Art. 40** Ottenimento di informazioni nell'ambito della garanzia del rispetto delle convenzioni

La banca è punita con una multa sino a 10 000 franchi se intenzionalmente non ottempera a una decisione esecutiva di consegna delle informazioni che l'AFC notifica sotto comminatoria della sanzione prevista dalla presente disposizione.

**Art. 41** Infrazioni presso gli agenti pagatori svizzeri

Se la multa applicabile per le infrazioni alle disposizioni penali della presente legge non supera i 100 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 DPA<sup>14</sup> dovesse necessitare misure istruttorie sproporzionate rispetto alla pena, è possibile rinunciare al perseguimento di queste persone e condannare in loro vece al pagamento della multa l'agente pagatore svizzero.

**Art. 42** Procedura

<sup>1</sup> Salvo disposizione contraria della presente legge, per le infrazioni alle disposizioni penali della presente legge si applica il DPA<sup>15</sup>. L'autorità competente per perseguire e giudicare è l'AFC.

<sup>2</sup> L'AFC comunica per scritto l'avvio della procedura penale alla persona interessata. Le offre la possibilità di esprimersi sulle accuse che le sono mosse.

<sup>3</sup> Al termine dell'istruzione l'AFC pronuncia una condanna o l'archiviazione e notifica per scritto la decisione alla persona sottoposta alla procedura penale.

## **Sezione 11: Disposizioni finali**

**Art. 43** Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione.

**Art. 44** Disposizione transitoria della Convenzione con la Germania

Le autorità competenti cantonali sospendono le procedure pendenti di cui all'articolo 17 paragrafo 3 della Convenzione al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

**45** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>14</sup> RS 313.0

<sup>15</sup> SR 313.0

Data dell'entrata in vigore: [...] <sup>16</sup>

<sup>16</sup> DCF del [data] (RS [...])

*Allegato*  
(art. 1 cpv. 2)

### **Convenzioni alle quali si applica la presente legge**

1. Convenzione del ...<sup>17</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari
2. Convenzione del ...<sup>18</sup> tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale

<sup>17</sup> RS ...  
<sup>18</sup> RS ...